

CHECK LIST VERIFICA SUL SISTEMA INFORMATIVO SMILE*					
Obiettivo Operativo -		ID Progetto -			
Titolo Progetto -					
Modalità attuativa -		Beneficiario -			
Tipologia di operazione -					
A) CONTROLLI DATI PROCEDURALI		Pos	Neg	N/A	NOTE
A.1	Inserimento estremi della Procedura di Attivazione				
	E' possibile visualizzare l'atto				
A.2	Inserimento estremi dell'atto di Ammissione a Finanziamento				
	E' possibile visualizzare l'atto				
A.3	Inserimento del nominativo del Rup				
A.4	Indicazione del codice Cup (codice unico di progetto)				
A.5	Indicazione del codice Cig (codice identificativo di gara) per le procedure di aggiudicazione				
A.6	La data chiusura controllo è inserita				
	Inserimento del Verbale di controllo di I livello				
	Inserimento della Check list di controllo di I livello				
	Nella sezione Controlli di Smile l'esito del controllo è				
	Nel Verbale l'esito del controllo è				
	Concordanza tra importo controllato e importo convalidato				
A.7	Presenza di eventuali altri controlli (Ada - AdC)				
	L'esito del controllo è				
B) SEZIONE CONTROLLI DATI FINANZIARI		Pos	Neg	N/A	NOTE
B.1	Inserimento nel Piano Finanziario delle fonti di finanziamento e cronoprogramma della spesa.				
B.2	Inserimento degli estremi dell' Impegno assunto dalla Regione				
	E' possibile visualizzare l'atto				
B.3	Inserimento degli estremi dell' Impegno assunto dal Beneficiario (in caso di progetti a regia)				
B.4	Inserimento dei dati relativi ai Documenti di Spesa				
B.5	Inserimento degli estremi degli atti di Autorizzazione al Pagamento della Regione				
	E' possibile visualizzare l'atto				
B.6	Inserimento degli estremi degli atti di Autorizzazione al Pagamento (del Beneficiario in caso di progetti a regia)				
B.7	Inserimento degli estremi delle Disposizioni di Pagamento				
B.8	Inserimento degli estremi dei Sal e del certificato di Pagamento nella schermata dedicata alle singole Spese , ove ricorrono.				
B.9	Data delle disposizioni di pagamento posteriore alla data dei documenti di spesa				
B.10	Data della quietanza di pagamento posteriore alla data di emissione della disposizione di pagamento				
B.11	Importo ammissibile del documento di spesa uguale o inferiore all'esposto				
B.12	Importo ammissibile della disposizione di pagamento uguale o inferiore all'esposto				

Data gg/mm/aaaa

Funzionario Responsabile Unità Controlli

*Così come definito nel Manuale di Certificazione, la valutazione del Si.Ge.Co. è effettuata attraverso verifiche su singole operazioni scelte casualmente.

ALLEGATO ALLA VERIFICA DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO - RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento Normativo	art. 61 Reg. Ce n. 1083/06
Funzioni dell'autorità di certificazione L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; b) certificare che: i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali; c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa; d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità; e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea	
Riferimento Normativo	art. 70 Reg. Ce n. 1083/06
Gestione e controllo 1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure: a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace; b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. 2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile. 3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.	
Riferimento Normativo	art. 71 Reg. Ce n. 1083/06
Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo 1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi; b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima. 2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti. La relazione di cui al primo comma: a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione; b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni. Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve. 3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard. 4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2. 5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.	

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

Riferimento Normativo	art. 15 Reg. CE 1828/2006
Pista di controllo Ai fini dell'articolo 60, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 una pista di controllo è considerata adeguata se, per il programma operativo interessato, rispetta i seguenti criteri: a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo; b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario; c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo; d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.	
Riferimento Normativo	art. 60 Reg. Ce n. 1083/2006
Funzioni dell'autorità di gestione L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a: a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione; b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3; c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme re e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47; f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90; g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione; h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici; i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione; j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69; k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.	
Riferimento Normativo	art. 13 del Reg. Ce N. 1828/2006
Autorità di gestione 1. Ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni di cui all'articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all'approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni. 2. Le verifiche che l'autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni. Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attrav a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari; b) verifiche in loco di singole operazioni. 3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di cam 4. L'autorità di gestione stabilisce per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati de 5. Qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un'adeguata separazione delle	

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

Riferimento Normativo	art. 58 b) Reg. Ce 1083/2006
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono: a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo; b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo; d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati; e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi; g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.	
Riferimento Normativo	art. 19 Reg. Ce 1828/2006
Disponibilità dei documenti 1. Ai fini dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata. 2. L'autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati. 3. L'autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le informazioni di cui all'articolo 14, riguardanti le operazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per l'intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a) di tale articolo. 4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti: a) fotocopie di documenti originali; b) microschede di documenti originali; c) versioni elettroniche di documenti originali; d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico. 5. La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le prescrizioni giuridiche. 6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche.	
Riferimento Normativo	art. 12 Reg. Ce n. 1828/2006
Organismi intermedi Ove uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto. Le disposizioni del presente regolamento relative all'autorità di gestione e all'autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.	
Riferimento Normativo	art. 59 Reg. Ce n. 1083/2006
Designazione delle autorità 1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa: a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo; b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione; c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo. 2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità. 3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1. 4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006. 6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.	